

Assicurazione contro la disoccupazione

Data di ricevimento / del timbro postale

Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro

Cognome e nome	No AVS
----------------	------------

Mese e anno

Data della domanda d'impiego	Ditta, indirizzo Persona consultata, telefono n.	Impiego in qualità di ?	Assegn. dell'URC	Occup.		Dom. d'impiego			Risultato della domanda d'impiego					
				a tempo pieno	a tempo parz (%)	scritta / elettronico	di persona	Telefonica	in sospenso	Colloquio	Assunzione	non Assunzione	Motivo	
giorno mese 														



Data della domanda d'impiego giorno mese	Ditta, indirizzo Persona consultata, telefono n.	Impiego in qualità di ?	Assegn. Dell'URC	Occup.		Dom. d'impiego			Risultato della domanda d'impiego					
				a tempo pieno	a tempo partz. (%)	scritta / elettronico	di persona	Telefonica	in sospenso	Colloquio	Assunzione	non Assunzione	Motivo	
□ □ □ □														
□ □ □ □														
□ □ □ □														
□ □ □ □														
□ □ □ □														
□ □ □ □														

Data: _____

Firma dell'assicurata/o: _____

Allegati: _____

Avvertenza

La persona assicurata deve intraprendere ogni ragionevole sforzo per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente (art. 17 LADI).

L'obbligo de adoperarsi personalmente per trovare un lavoro vige già prima dell'inizio della disoccupazione (per esempio, durante il termine di disdetta o un rapporto di lavoro di durata determinata).

Per ogni periodo di controllo (mesi civili), la persona assicurata deve fornire all'ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (art. 26 OADI), utilizzando il presente modulo. Vanno allegati i documenti giustificativi quali, per esempio, le copie delle domande d'impiego e le risposte alle stesse.

Le indicazioni riguardo agli sforzi intrapresi inviate dopo il 5° giorno del mese seguente senza una giustificazione valida non potranno essere prese in considerazione..

La persona assicurata che non fa il possibile per ottenere un'occupazione adeguata o non ne accetta una assegnatagli perde temporaneamente il diritto all'indennità, secondo la gravità della colpa, per una durata di 60 giorni al massimo (art. 30 LADI).

È inoltre punibile la persona assicurata che fornisce indicazioni inveritiere o incomplete (art. 205 segg. LADI)